

Torino, 29.11.2022

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: fringe benefit fino a 3.000,00 euro e bonus carburante

Il **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** – cd. Aiuti-Bis, all'art. 12 ha previsto che, per il 2022, la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda si innalza **fino a 600 euro** invece che 258,23 euro come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

Il limite complessivo, di cui sopra, viene infine **elevato fino a 3.000 euro dal decreto Aiuti Quater n. 176/2022**, solo per il **periodo d'imposta dell'anno 2022**.

L'importo cui sopra potrà essere erogato al personale dell'azienda sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni regalo o buoni spesa). Inoltre, in tale importo possono trovare posto quest'anno anche erogazioni liberali per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, dei dipendenti. **L'esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale** è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.

Oltre alla conservazione dei documenti cui sopra è necessario che il datore di lavoro riceva dal proprio dipendente apposita autocertificazione (allegata) in cui dichiarare di essere l'intestatario delle utenze ad uso domestico.

L'agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, amministratori.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al già

menzionato limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 3.00,00 euro.

Infine, l'agevolazione sui fringe benefit è **cumulabile** con i **buoni benzina** esentasse **fino a 200 euro** (articolo 2 del Dl 21/2022) erogabile dalle aziende **fino al 12 gennaio 2023**; i beneficiari devono essere dipendenti di datori di lavoro privati e, anche qui, se il valore supera i 200 euro concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Per i datori di lavoro che producono reddito di impresa, il **costo** relativo all'acquisto dei buoni carburante è **integralmente deducibile dal reddito** (articolo 95 del TUIR) laddove l'erogazione dei buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Sia per i fringe benefit del valore fino a 3.000,00 euro che sia per i voucher carburante 200,00 euro, **il datore di lavoro è libero di scegliere se, quando e a chi riconoscerli, senza alcun vincolo.**

Ricordiamo per concludere che l'erogazione di quanto sopra è integralmente un costo a carico azienda e nessuna restituzione, compensazione, è prevista dalla norma in oggetto.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in via _____ n. _____
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso _____,
codice fiscale (P.IVA) _____, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in _____,
via/piazza/località _____, posseduto/detenuto
da me medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante **il pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:
- **che** le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata ¹ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

- 1) L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un **soggetto diverso dal lavoratore dipendente**, ovvero:
- ✓ il **coniuge o un familiare** indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
 - ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo**, e solo nel caso in cui il **locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario**, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
 - ✓ il **condominio**, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.

DATA E FIRMA
